

**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA
(Provincia di Siena)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI, BENI
E SERVIZI
IN ECONOMIA**

(art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 - Limiti di applicazione e divieto di frazionamento	pag. 4
Art. 3 - Forme della procedura in economia	pag. 5
Art. 4 - Responsabile del procedimento	pag. 5
Art. 5 - Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva	pag. 6
Art. 6 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 6
Art. 7 - Pubblicità e comunicazioni	pag. 7
Art. 8 - Forma del contratto	pag. 7
Art. 9 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell' illegalità	pag. 8

TITOLO II

ACQUISIZIONE DI LAVORI

Art. 10 - Lavori in economia	pag. 9
Art. 11 - Determinazione a contrarre	pag. 9
Art. 12 - Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento	pag. 9
Art. 13 - Istituzione ed iscrizione all' Albo degli operatori economici	pag. 10
Art. 14 - Limiti per tipologia di lavori	pag. 11
Art. 15 - Procedura per l' affidamento lavori in cottimo fiduciario	pag. 12
Art. 16 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia	pag. 13
Art. 17 - Scelta del contraente	pag. 13
Art. 18 - Obblighi relativi alla regolarità' contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 14
Art. 19 - Garanzie nell' esecuzione dei lavori	pag. 15
Art. 20 - Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia	pag. 15
Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	pag. 16
Art. 22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	pag. 16
Art. 23 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	pag. 16
Art. 24 - Verifica e regolare esecuzione dei lavori	pag. 17
Art. 25 – Inadempimenti	pag. 17
Art. 26 - Revisione prezzi	pag. 17
Art. 27 - Lavori in urgenza e in somma urgenza (Art. 175 e 176 D.P.R. n. 207/2010)	pag. 17
Art. 28 - Sistema AVCpass	pag. 18
Art. 29 - Operatore Economico (OE)	pag. 18

TITOLO III

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 30 - Ricorso a convenzioni quadro CONSIP e al Mercato Elettronico	pag. 19
Art. 31 - Elenchi aperti dei fornitori	pag. 19
Art. 32 - Requisiti per l' iscrizione negli elenchi	pag. 20
Art. 33 - Formazione ed aggiornamento degli elenchi dei fornitori	pag. 20
Art. 34 - Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta	pag. 22
Art. 35 - Individuazione delle forniture di beni affidabili in economia	pag. 22
Art. 36 - Individuazione dei servizi affidabili in economia	pag. 24
Art. 37 - Disposizioni per i servizi tecnici	pag. 26
Art. 38 - Esecuzione di beni e servizi in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei Contratti	pag. 28
Art. 39 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette	pag. 28
Art. 40 - Modalità di affidamento di beni e servizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro	pag. 28
Art. 41 - Acquisizione di beni in amministrazione diretta	pag. 28
Art. 42 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 euro	pag. 29
Art. 43 - Preventivi di spesa o offerte di prezzi	pag. 30
Art. 44 - Scelta del preventivo	pag. 30
Art. 45 - Congruità dei prezzi	pag. 30
Art. 46 – Pagamenti	pag. 30
Art. 47 - Termini di pagamento	pag. 31
Art. 48 - Procedure contabili	pag. 31
Art. 49 - Cauzione definitiva	pag. 31
Art. 50 - Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni	pag. 31

Art. 51 - Verifiche e collaudi	pag. 32
Art. 52 – Inadempienze	pag. 33

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Contenzioso	pag. 34
Art. 54 - Tutela dei dati personali	pag. 34
Art. 55 - Entrata in vigore	pag. 34
Art. 56 - Casi non previsti dal presente regolamento	pag. 34
Art. 57 - Rinvio dinamico	pag. 34
Art. 58 - Norme abrogate	pag. 34
Art. 59 - Pubblicità del regolamento	pag. 35

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito definito "Codice dei Contratti") e alla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito "Regolamento attuativo del Codice"), il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia. Le regole di affidamento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:

- per i lavori: art. 125, c. 5 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; artt. 173-177 D.P.R. 05.10.2010, N. 207;
- per i beni ed servizi: art. 125, c. 9 e ss D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; artt. 328-329-338 D.P.R. 05.10.2010, n. 207; Legge 27.12.2006, n. 296 art. 1, c. 450 (come modif. dall'art. 1, c. 149 della legge 24.12.2012, n. 228).

Oltre tali limiti di importo e per tipologie di diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

2. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti ivi indicati.

3. Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori, forniture e servizi, ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, ovvero di forniture e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall'art. 14 del Codice dei Contratti.

Art. 2

Limiti di applicazione e divieto di frazionamento

1. La procedura per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia è ammessa per gli importi fissati rispettivamente all'art. 125, commi 5 e 9 del Codice dei Contratti.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 81, c. 3-bis, del Codice dei Contratti) inerenti i servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente c. 1.

3. Agli effetti di cui al precedente c. 1, è vietato suddividere artificialmente qualsiasi affidamento, che possa considerarsi unitario, in più affidamenti, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c.1-bis D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

6. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.

Art. 3

Forme della procedura in economia

1. L'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture, quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei Contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.
4. Per servizi di importo pari o superiore ad €. 40000,00 (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, c. 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi del successivo Titolo III.
5. Per servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi del successivo Capo III.
6. Il Comune assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Responsabile del Servizio, l'attestazione di regolare esecuzione. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il RUP dell'opera.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del Servizio competente per materia, formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'affidamento ed è Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 5

Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile del Settore competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'affidamento sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 € oppure, in caso di lavori, questi ultimi siano stati individuati tramite una perizia di stima.
2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Responsabile del Servizio competente nei limiti della spesa finanziata e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, e prevista, nella determinazione di aggiudicazione.
3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, fatta salva l'applicazione della speciale procedura prevista dall'art. 191, c. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per quanto concerne la regolarizzazione delle spese inerenti l'effettuazione di lavori di somma urgenza.
4. Qualora, in corso di esecuzione, la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile del Servizio competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di avere ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti di lavori, forniture di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.
2. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' art. 38, c. 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, c. 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
3. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, c. 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:
 - utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

2. In attuazione delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" pubblicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, c. 3 del Codice dei Contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal Responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'art. 125, c. 8, ultimo periodo e c. 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti.

Art. 7

Pubblicità e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo del Codice, le procedure di acquisto beni e servizi in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei Contratti per gli altri appalti di beni di importo (I.V.A. esclusa) sotto la soglia comunitaria UE.
2. Il Comune assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul Profilo del committente.
4. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Forma del contratto

1. Per quanto concerne l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia:
 - per importi fino al limite di euro 20.000,00 il contratto può consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione dei lavori;
 - per importi da euro 20.000,01 fino all'importo di euro 40.000,00 il contratto può essere stipulato attraverso scrittura privata;
 - per importi oltre euro 40.000,00 il contratto viene stipulato attraverso atto pubblico.
2. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta.

3. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'art. 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Art. 9

Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità

1. I Responsabili di Posizioni Organizzative hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la quale dal mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità – qualora sottoscritti - consegue la sanzione dell'esclusione (art. 1 c. 17 della Legge 190/2012).

2. Il Responsabile di ogni provvedimento che assume, deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disciplinato e disposto del Piano triennale della prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 24 del 28.01.2014.

3. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. L'Ufficio contratti dovrà inserire e quindi vigilare sull'avvenuta inserzione negli schemi di contratto della seguente dicitura: *“Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”*.

5. Nelle procedure di affidamento, disciplinate dal presente regolamento, i Responsabili dei Servizi hanno l'obbligo di applicare le disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 ed al Piano Triennale della prevenzione della corruzione approvato dall'organo competente.

6. I Responsabili attestano annualmente, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto del presente disposto

TITOLO II ACQUISIZIONE DI LAVORI

Art. 10

Lavori in economia

1. Il Titolo II del presente regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.
2. Ai sensi di quanto previsto dal c. 3-bis dell'art.33 del D. Lgs. 163/2006, a partire dal 1° luglio 2015, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un Soggetto Aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ora Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) non rilascia un codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
4. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per l'acquisizione di lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 11

Determinazione a contrarre

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'art. 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del testo unico sopra richiamato.

Art. 12

Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento

1. Come previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200.000 euro.
2. Il limite di 200.000 euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite di cui al c. 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'art. 248 del Codice dei Contratti.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
7. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 47 del Codice dei Contratti.
10. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti (requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti nonché iscritti alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge), secondo quanto disciplinato al successivo art. 13 del presente regolamento.
11. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Art. 13

Istituzione ed iscrizione all'Albo degli operatori economici

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti potranno iscriversi all'Albo degli operatori economici (compilando l'allegato A e presentandolo all'ufficio protocollo comunale) all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori servizi e forniture in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento trasmettendo idonea documentazione predisposta dagli uffici comunali competenti in seguito alla pubblicazione di specifico avviso pubblicato sul sito comunale e con le modalità ivi indicate.
2. Successivamente l'Ufficio destinatario della richiesta di iscrizione, previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvederà all'abilitazione dei candidati iscrivendoli in apposito elenco suddiviso per categorie.
3. Le richieste di iscrizione non vincolano il Comune all'abilitazione del candidato e l'iscrizione all'Albo non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia.
4. I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune ogni variazione che li riguarda.

5. Sono cancellati dall'Albo i soggetti abilitati che:
- non abbiano provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento;
 - non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.
6. La cancellazione di cui al punto 5 viene disposta dal Responsabile del Servizio competente ed opera per un periodo non inferiore a quattro mesi.
7. L'elenco dei fornitori è aperto ed aggiornato con cadenza annuale per i rinnovi delle iscrizioni, eventuali variazioni e/o cancellazioni.

Art. 14

Limiti per tipologia di lavori

A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'art. 125, c. 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
- b) manutenzione di opere o di impianti:
- manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzamenti di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
 - manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

Art. 15

Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario

1. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
 - i) indicazioni relative al Piano Operativo della Sicurezza da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso;
 - j) codice identificativo della gara CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall'ANAC (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) e CUP (Codice Unico di Progetto) se necessario;
 - k) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'ANAC (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
 - l) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
 - m) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - n) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
 - o) eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
2. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

Art. 16

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui al precedente art. 14, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal Responsabile del Servizio.
2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'art.12, attingendo dagli accantonamenti per impreviduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) quaderno d'oneri e condizioni;
 - c) computo metrico estimativo;
 - d) elenco prezzi unitari;
 - e) elaborati grafici.
4. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta comunale qualora l'intervento necessiti di permesso a costruire. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 17

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
 - b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
5. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel

settore a cui si riferisce l'affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stata istituita la Commissione di cui al precedente c. 4, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

Art. 18

Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, c. 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, c. 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Art. 19

Garanzie nell'esecuzione dei lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori in economia, il soggetto affidatario è comunque tenuto a prestare:
 - a) Cauzione provvisoria: salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
 - b) Cauzione definitiva: salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40.000 euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del Codice dei Contratti.
 - c) Polizza assicurativa: salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti (di lavori) inferiori a 40.000 euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'art. 129, c. 1, del Codice dei Contratti.

Art. 20

Pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre trenta giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
3. Ai sensi del terzo c. dell'art. 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. E' demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

Art. 21

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'art. 4, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 22

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'art. 4, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel quaderno d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

Art. 23

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

Art. 24

Verifica e regolare esecuzione dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'art. 4, o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro trenta giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'art. 4, o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Art. 25

Inadempimenti

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile di cui all'art. 4, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

Art. 26

Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 27

Lavori in urgenza e in somma urgenza (Art. 175 e 176 D.P.R. n. 207/2010)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al c. 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, c. 5.
6. Il Responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
8. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'art. 50, c. 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Trovano altresì applicazione in tali casi le disposizioni di cui all'art. 191, c. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 28
Sistema AVCPass

1. Per tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) per cui si applica a tutti i contratti il cui importo è pari o superiore ad € 40.000,00 (art. 9 c. 1 deliberazione AVCP 111/2012) con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al Mercato Elettronico nonché quelli relativi ai settori speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 bis del Codice dei Contratti nonché della Deliberazione n.111 del 20/12/2012 (poi modificata nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) emanata dall'AVCP per il perseguimento delle finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, mediante l'attuazione di un sistema per la verifica on-line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (Authority Virtual Company Passport), il quale consente:

- alla Stazione Appaltante/Ente aggiudicatore, attraverso un'interfaccia web (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici), l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema, in sede di prima applicazione, include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate; il DURC; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l'Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori;
- agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6 -bis, c. 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

Art. 29
Operatore economico (OE)

1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore economico - OE - può essere verificato tramite il sistema AVCPass) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

2. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore.

3. Il PASSOE è un codice alfanumerico che identifica l'operatore economico partecipante ed il lotto (individuato dal CIG) al quale esso partecipa.

4. Ogni operatore economico che vuole partecipare ad una procedura di gara deve creare il proprio PASSOE.

TITOLO III ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 30

Ricorso a convenzioni quadro CONSIP e al Mercato Elettronico

1. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 33, c. 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 in tema di obbligo di costituzione di una Centrale Unica di committenza, prima di attivare un'autonoma procedura finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi per importi rientranti nelle soglie fissate nel presente regolamento (I.V.A. esclusa), il Responsabile del settore competente deve verificare, innanzitutto, se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro CONSIP di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii. Qualora si tratti di forniture per le quali tale obbligo non è previsto (approvvigionamento di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile) il Responsabile del procedimento è tenuto a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero alle convenzioni quadro stipulate dalle Centrali di Committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c. 456 della legge 27.12.2006, n. 296 ovvero ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti come l'accesso alla piattaforma "START" (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) messa a disposizione dalla Regione Toscana in qualità di Centrale di committenza (soggetto aggregatore) di riferimento. Qualora la fornitura sia acquisibile mediante ricorso al MEPA, il Responsabile del procedimento mette a confronto le proposte esistenti in relazione alla tipologia desiderata, al fine di individuare quella economicamente più vantaggiosa per il Comune (RDO) oppure procede ad effettuare un ordine diretto di acquisto (ODA) presso un determinato fornitore presente sul Mercato Elettronico. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

2. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nel rispetto dell'art. 77, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti.

3. In ogni caso, qualora le condizioni di approvvigionamento rinvenibili attraverso il ricorso al Mercato Elettronico si rivelino per il Comune meno vantaggiose rispetto a quelle praticate dai fornitori presenti sul mercato locale o la fornitura non sia rinvenibile (per tipologia o quantità minima disponibile) all'interno del MEPA, il Responsabile ne darà atto nella determinazione a contrarre.

Art. 31

Elenchi aperti dei fornitori

1. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di fornitori dotati di determinati requisiti all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

2. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a dieci giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia, secondo quanto previsto dal successivo art.36.

Art. 32

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1. I fornitori, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti. Per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il Responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 3, del Codice dei Contratti e dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso Responsabile del procedimento).

2. Costituiscono requisiti di ordine generale:

a) non aver maturato nei tre anni precedenti nell'esecuzione dei contratti con l'Amministrazione Comunale ritardi complessivamente superiori al venti per cento dei tempi contrattuali;

b) non essere incorsi per negligenza o malafede in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'adempimento del contratto o errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano dato luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale o la revoca di aggiudicazioni con pubbliche amministrazioni;

c) essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

d) essere in regola con il versamento di contributi previdenziali, imposte e tasse;

e) non essere incorsi in procedure di liquidazione, fallimento o concordato preventivo (anche in continuità aziendale);

f) essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata.

3. Per l'iscrizione negli elenchi, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, c. 1 del Codice dei Contratti, può essere attestato dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto di cottimo, il Responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti); il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei Contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente c. 1).

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 332, c. 5, del Regolamento attuativo del Codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario del servizio in economia.

Art. 33

Formazione ed aggiornamento degli elenchi dei fornitori

1. Qualora istituiti, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi sono disposti dal Responsabile del procedimento del Settore competente con propria determinazione.

2. Il Responsabile del procedimento, in particolare:

- dispone in ordine all'accoglimento o meno delle richieste di iscrizione ed alle eventuali iscrizioni d'ufficio;
- dispone in ordine alle modifiche ed integrazioni dei gruppi merceologici (laddove gli elenchi siano stati articolati con tale criterio), delle caratteristiche delle forniture o prestazioni;
- dispone in ordine alla cancellazione delle ditte dall'elenco.

3. Per la formazione degli elenchi e per l'aggiornamento delle ditte negli anni successivi si provvede a mezzo avviso stampa da pubblicare sul sito istituzionale del Comune – Profilo del Committente.

4. L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per iscrizione in tali elenchi;
- l'eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

5. La domanda di iscrizione deve indicare la ragione sociale e l'indirizzo della ditta richiedente.

6. Le revisioni generali degli elenchi vengono effettuate, di norma, con cadenza triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune. In tali occasioni le ditte iscritte sono invitate a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti. Della mancata iscrizione viene data comunicazione alla ditta interessata.

7. Le ditte iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative alla loro ragione sociale o struttura operativa o comunque riferite ai dati e alle notizie fornite a suo tempo in sede di istanza di iscrizione.

8. Le ditte ed imprese iscritte negli elenchi sono tenute, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro i trenta giorni successivi, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

7. Nuove iscrizioni e cancellazioni possono essere effettuate anche medio tempore con apposita determinazione di aggiornamento da parte del Responsabile del procedimento del settore competente sulla base del numero delle nuove istanze pervenute.

8. Le ditte che aspirano all'iscrizione debbono presentare domanda indirizzata al Responsabile del Settore che ha indetto l'avviso, indicando il gruppo o i gruppi merceologici di riferimento e producendo contestuale dichiarazione, rilasciata con le modalità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la responsabilità del richiedente, circa:

- a) la natura giuridica della ditta;
- b) l'insussistenza delle condizioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
- c) l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato nel settore di attività per cui si richiede l'iscrizione.

9. L'iscrizione evidenzia per ciascuna ditta la ragione sociale, il legale rappresentante o procuratore fornito di mandato a stipulare gli eventuali contratti, l'indirizzo della sede principale, delle eventuali sedi secondarie o rappresentanze locali.

10. L'ordine di iscrizione negli elenchi è stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati.

11. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità operativa dell'ente, fatta salva la procedura di cui ai precedenti commi, possono essere iscritti d'ufficio negli elenchi gli operatori che negli ultimi tre anni abbiano ottenuto affidamenti da parte del Comune.

12. L'iscrizione agli elenchi non costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi in economia, potendo anche il Comune individuare altri operatori economici a cui rivolgere l'invito di presentare la propria migliore offerta, qualora nei suddetti elenchi non vi siano (o siano presenti in numero insufficiente) soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.

13. Sono esclusi o cancellati dai suddetti elenchi gli operatori economici che non siano in grado di dimostrare sin dal momento della presentazione dell'istanza o successivamente all'avvenuto inserimento negli stessi, il possesso dei requisiti indicati nelle lettere ricomprese fra a) ed e) del c. 2 del presente articolo.

14. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

15. Nel caso si proceda a cancellazione d'ufficio il Responsabile del settore competente dà comunicazione all'interessato, con raccomandata A.R., dei fatti che la motivano, fissando un termine di trenta giorni per eventuali deduzioni.

16. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche esigenze, può, altresì, promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi con altre stazioni appaltanti, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da queste ultime.

Art. 34

Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono invitati a presentare offerta per forniture o prestazioni riguardanti i gruppi merceologici per i quali sono iscritte quando si provvede, nei limiti di importo stabiliti dal presente regolamento, a mezzo di procedura negoziata (amministrazione diretta o economia diretta, cottimo fiduciario, sistema misto) o con procedura diretta.

2. Sono fatte salve specifiche esigenze dei servizi comunali riferite a particolari prestazioni o forniture o circostanze e le forniture di carattere economico.

3. Gli operatori sono invitati a presentare la loro offerta secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento del servizio (gli inviti a presentare offerta devono essere effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione), sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento.

4. Se le ditte iscritte nella categoria interessata sono inferiori a cinque l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso:

- a) alle ditte di cui è giacente la domanda di iscrizione all'elenco;
- b) alle ditte che hanno avuto rapporti contrattuali con il Comune negli ultimi tre anni.

5. E' prevista la facoltà, in via eccezionale e su proposta motivata del servizio precedente, di invitare alle gare anche ditte, di provata e notoria idoneità, non iscritte nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire, previa richiesta della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4) del regolamento

Art. 35

Individuazione delle forniture di beni affidabili in economia

1. I beni che possono essere acquisiti in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) Arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio e varie per il funzionamento dell'Ente, delle scuole e delle altre strutture educative e socio-ricreative dislocate sul territorio comunale, nonché di altre eventuali istituzioni o soggetti di pertinenza o competenza comunale, ivi compresi arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) Noleggio e/o acquisto sistemi ed apparecchi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia fissa e mobile, hardware, software, implementazione e manutenzione reti informatiche, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchi audiovisivi, ecc...) e relativi materiali di consumo (cartucce, toner, risme di carta) per il funzionamento delle macchine sopra indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici, elettrodomestici per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
- c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d) Acquisto o noleggio autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali; noli a caldo o a freddo di mezzi, attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione di opere, lavori o servizi pubblici;
- e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);

- f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili per riscaldamento ed autotrazione;
- g) Vestiario: effetti di corredo, divise, calzature e dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
- j) Modulistica, manifesti, locandine ed altri materiali per la realizzazione e diffusione dell'attività istituzionale in genere;
- k) Acquisto farmaci e materiali di pronto soccorso ed in generale di dispositivi, attrezzature, strumenti ed impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, spese per acquisto di, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio;
- l) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- m) Materiale e attrezzature per giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi, per il taglio dell'erba, e potatura di alberi e siepi, giardinaggio, piante, fiori, per illuminazione pubblica;
- n) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- o) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi, utensileria, ferramenta e materiale elettrico;
- p) Fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti;
- q) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e connesse a manifestazioni pubbliche, onorificenze, feste patronali, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- r) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- s) Fornitura di bandiere, gonfalone ed altri articoli per il cerimoniale dell'ente;
- t) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- u) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- v) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- w) Nolo, spedizione, imballaggio e facchinaggio;
- x) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- y) Acquisto e noleggio beni per lo svolgimento di attività cimiteriali;
- z) Materiali per pulizia, disinfezione e disinfestazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'ente o comunque per i quali l'ente (in virtù della sussistenza di un diritto reale o anche della mera detenzione sugli stessi) sia giuridicamente chiamato ad effettuare tali tipologie di intervento;
- aa) Acquisto e manutenzione di impianti (anche fotovoltaici) di illuminazione, condizionamento, climatizzazione, di riscaldamento, produzione di acqua calda di immobili di proprietà comunale;
- bb) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- cc) Fornitura di generi di conforto in caso di situazioni di emergenza connesse a calamità naturali per le quali sia stato attivato il servizio di protezione civile;
- dd) Forniture di strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia urbana e rurale e delle attività di protezione civile;

- ee) Fornitura ai dipendenti comunali di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa;
- ff) Forniture rese necessarie, ai sensi dell'art. 125 c. 10 del Codice contratti, a seguito di:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 36

Individuazione dei servizi affidabili in economia

1. I servizi che possono essere espletati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, attrezzature di sicurezza e presidi antincendio, strumentazioni e loro accessori;
- b) Manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e le mense e altri servizi di competenza comunale;
- c) Servizi di manutenzione delle centrali termiche, impianti fotovoltaici, impianti solari-termici, centrali idriche e antincendio, potabilizzatori, gestione del calore, ecc., quali i servizi di Terzo Responsabile previsti dalla normativa in materia di gestione dei grandi impianti;
- d) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
- e) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
- f) Manutenzione e assistenza hardware, reti informatiche, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata più estesa e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
- g) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici di proprietà comunale;
- h) Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- i) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
- j) Servizi assicurativi per la tutela di beni immobili ed immobili, autoveicoli ed automezzi di proprietà o di pertinenza o in uso all'Amministrazione comunale o attinenti alla responsabilità patrimoniale dell'ente o al ruolo di datore di lavoro svolto da quest'ultimo;
- k) Servizi esterni di foto-riproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica ed eventuale realizzazione di supporti informatici od altri materiali multimediali funzionali allo svolgimento di attività di progettazione di OO. PP, o della pianificazione urbanistica e/o paesaggistica;
- l) Servizi video-fotografici;
- m) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, seminari;

- n) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura, trascrizione e registrazione audio/video delle sedute organi istituzionali dell'ente, quando l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- o) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altri eventi o manifestazioni istituzionali e a carattere celebrativo;
- p) Servizi concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- q) Servizi connessi con le consultazioni elettorali o referendarie (anche non a rilevanza comunale);
- r) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e relativi servizi accessori;
- s) Servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione), ivi compreso lo svolgimento dell'attività di "medico competente", ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e l'effettuazione dei conseguenti accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- t) Prestazioni varie di carattere artistico, scientifico, culturale, tecnico e di natura intellettuale in genere;
- u) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- v) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi ;
- w) Servizi di verifica periodica impianti elettrici, impianti parafulmine e impianti di terra, impianti ascensore/elevatori;
- x) Servizi di espurgo;
- y) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
- z) Servizi di pulitura, rilegatura di libri, volumi, registri, fascicoli, atti, documenti ed altro materiale cartaceo, servizi di inventariazione, catalogazione e archiviazione della documentazione dell'ente;
- aa) Servizi di elaborazione ed interscambio di dati necessari per la corretta gestione dei servizi pubblici a domanda individuale nonché dei servizi educativi, socio assistenziali per i quali è prevista la compartecipazione ai relativi costi da parte del Comune, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente;
- bb) Servizi di comunicazione ed informazione istituzionale dell'Ente ai sensi della legge 07.06.2000, n. 150;
- cc) Servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione);
- dd) Servizi di bonifica e riordino delle banche dati comunali, bollettazione, rendicontazione, gestione di contenzioso afferenti alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie comunali;
- ee) Servizi di patrocinio in giudizio o resa di pareri di precontenzioso da parte di legali; servizi notarili, e prestazioni accessorie quali voltura catastale di atti, consulenze tecniche, scientifiche ed amministrative;
- ff) Accertamenti, rilievi topografici e consulenze peritali richieste dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad accertamenti di natura penale;
- jj) Servizi attinenti alla implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale dell'ente;
- kk) Servizi per la manutenzione delle aree verdi, dell'arredo urbano e della pubblica illuminazione;
- ll) Corsi di formazione ed aggiornamento, anche non obbligatori per legge, del personale comunale;

- mm) Servizi di gestione di biblioteche e immobili di proprietà comunale destinati allo svolgimento di attività a carattere sociale, educativo e ricreativo;
- nn) Servizi connessi alle attività di protezione civile e ai servizi di polizia urbana e rurale;
- oo) Spese per la divulgazione di bandi di gara e di concorso;
- pp) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.
- qq) Servizi resisi necessari, ai sensi dell'art. 125 c. 10 del Codice contratti, a seguito di:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 37

Disposizioni per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10, c. 7 del Codice dei Contratti;
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere;
- e) le prestazioni connesse ai servizi elencati nelle precedenti lett. a) – d) (quali, ad esempio: verifiche e collaudi statici e tecnico amministrativi di strutture ed opere di urbanizzazione; rilievi, frazionamenti, accatastamenti; studi e perizie in materia geologica, agronomica, forestale, paesaggistica, ambientale);

2. Ricadono nei servizi di cui alla lett. a) del precedente comma, i servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi 40.000 euro, come previsto dall'art. 267, c. 10 del DPR n. 207/2010, la redazione di atti di governo del territorio, di piani urbanistici attuativi particolari, di piani paesaggistici, la redazione di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica previsti dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

3. Ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al c. 1 di importo inferiore ai 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'art.4.

4. I servizi tecnici di cui al c. 1, lett. a), b), c), d), e) di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro sono affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base ai seguenti criteri determinati preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico di affidare, con possibilità di sorteggio di cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, c. 8 del Regolamento attuativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - b1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - b2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi.
- c) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.

4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al c. 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico afferente ai servizi in oggetto, qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
- b) non abbiano avuto conclusione gli incarichi affidati in precedenza, intendendosi per conclusione:
 - l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - l'approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica (o relativa variante) o di piani urbanistici attuativi da parte dell'organo comunale competente.

6. Si può prescindere dal rispetto del requisito di cui alla lett. b) del c. 5:

A) qualora si tratti di lavori pubblici:

- in caso di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al Responsabile del procedimento

B) qualora si tratti di pianificazione urbanistica:

- in caso di incarichi riguardanti lo svolgimento di attività strumentali o di completamento del precedente incarico (varianti urbanistiche a carattere puntuale o semplificate, valutazioni ambientali la cui necessità di redazione sia emersa a seguito dell'esito di procedura di assoggettabilità a valutazione avviata successivamente all'affidamento del precedente incarico; adeguamenti di carattere normativo resisi necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o regolamentari a livello statale o regionale).

7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge nel caso di affidamenti effettuati mediante ricorso alle piattaforme telematiche gestite dalle Centrali di Committenza di riferimento, gli incarichi di cui in oggetto sono altresì resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line – Profilo del committente dell'ente.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 38

Esecuzione di beni e servizi in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei Contratti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti, il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le forniture di beni o le prestazioni di servizi di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) forniture di beni o prestazioni di servizi a carattere periodico, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 39

Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica. In tali casi, si attua la procedura concorrenziale tra più cooperative preceduta da manifestazione di interesse, come previsto dalla determinazione n. 3 del 01.08.2012 dell'AVCP.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente art., le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii..

Art. 40

Modalità di affidamento di beni e servizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per forniture di beni e servizi di importo, I.V.A. esclusa, inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.125, comma 11, del Codice dei Contratti e successive modificazioni.

2. Il ribasso sull'importo della fornitura, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 04.04.2001, viene negoziato fra il Responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

3. L'esecuzione delle forniture previste dai commi 1 e 2 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18.08.2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 41

Acquisizione di beni in amministrazione diretta

1. Sono eseguite in amministrazione diretta le forniture di beni per le quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Esse vanno effettuate impiegando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati o in uso e con personale dipendente dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 3, del Codice dei Contratti e dell'art. 333 del Regolamento di attuazione del codice stesso.

Art. 42

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 euro

1. Per forniture di beni e servizi di importo, I.V.A. esclusa, pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie comunitarie UE, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi del precedente Capo II.

2. La lettera d'invito da inviare dal Responsabile del procedimento agli operatori economici (anche attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore di riferimento sulla base della normativa vigente) individuati dall'Amministrazione per l'esperimento della procedura negoziata, riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento attuativo;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- n) indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.;
- o) codice identificativo della gara CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall'ANAC (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) e CUP (Codice Unico di Progetto) se necessario;
- p) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'ANAC (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- q) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- r) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- s) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di

ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;

- t) eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).

3. In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

4. Per le forniture di beni da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

Art. 43

Preventivi di spesa o offerte di prezzi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità delle forniture e/o dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello massimo previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 44

Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi/offerte deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo/offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi/le offerte richiesti/e deve essere effettuata dal Responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 45

Congruità dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 336 del Regolamento attuativo del codice, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati a presentare offerte/preventivi per l'affidamento di servizi in economia è effettuato dal Responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice dei Contratti, il Comune può avvalersi dei cataloghi di servizi pubblicati sul Mercato Elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del Codice, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 46

Pagamenti

1. Le fatture e le note relative all'esecuzione delle forniture di beni e di servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed al regolamento di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché

della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Responsabile del servizio committente.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 47

Termini di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo del Codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della fornitura effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 48

Procedure contabili

1. Ai sensi dell'art. 338 del Regolamento attuativo del Codice, al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati di questa amministrazione, ai sensi degli artt. da 56 a 61-*bis* del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 9 del D.P.R. 20.04.1994, n. 367.

Art. 49

Cauzione definitiva

1. Il Responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cottimo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti e di cui all'art. 123 del relativo Regolamento attuativo, ove la fornitura da eseguire non superi la somma di € 40.000 I.V.A. esclusa.

Art. 50

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.

2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.

4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.

5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Responsabile del Servizio competente.

6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il

contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.

7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'uno per cento dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al dieci per cento del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 51

Verifiche e collaudi

1. Le forniture di beni e servizi in economia di cui al precedente art. 38 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità dei beni acquisiti, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. L'esecuzione in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che assume anche le funzioni di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) DPR n. 207/2010.

3. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto", il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

4. In tali casi, è ammesso il collaudo parziale secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, e successive modificazioni.

5. Le fatture relative agli acquisti o alle prestazioni di servizi, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

6. Per importi inferiori a 40.000 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio competente alla liquidazione.

7. Entro trenta giorni dall'ultimazione di forniture di importo superiore a 40.000 euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle forniture e le date delle attività di effettiva esecuzione delle forniture;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

8. Entro quarantacinque giorni dall'ultimazione di forniture di importo superiore a 100.000 euro, deve essere redatto il certificato di collaudo. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture di beni effettuate.

Art. 52

Inadempienze

1. Nel caso di gravi inadempienze, non suscettibili di interventi sananti, per fatti imputabili all'impresa cottimista o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione della fornitura e/o del servizio mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la esecuzione di forniture di beni e servizi trovano applicazione:
LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del Codice dei Contratti (artt. da 1965 a 1986 del Codice Civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti, in ragione di quanto previsto dal comma 22 di tale art. 240;
L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del Codice dei Contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.

Art. 54

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 56

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
 - b) i principi generali, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, somministrazioni o forniture di beni e servizi;
 - c) lo statuto comunale;
 - d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 57

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 58

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto i seguenti regolamenti:
 - regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in economia (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 in data 23.4.2008);

- regolamento comunale per l'acquisizione di beni in economia (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 27.03.2012);
- regolamento comunale per l'acquisizione di servizi in economia (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 27.03.2012);

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti contrastanti con il presente.

Art. 59

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali" ed inviata a tutti i Responsabili di settore comunali.